



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2011\1097.doc

D e t e r m i n a z i o n e C o m m i s s a r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1097	000	COM	11	0005	7 SETTEMBRE 2011

O G G E T T O :

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL CN2 E LA PROVINCIA DI CUNEO PER LA CONDIVISIONE DI PERCORSI COMUNI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO - TUTORAGGIO PER L'INSERIMENTO /REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER PORRE IN ESSERE UN SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO COMUNE "LA GRANDA IN RETE".

I L C O M M I S S A R I O

Premesso che:

- la Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c - d - e - f della L.R. 22/12/2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", esercita le funzioni di organizzazione e gestione del collocamento (e le attività ad esso connesse), di organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, di gestione dei centri per l'impiego (assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lett. "c" e "d"), nonché esercizio del governo della rete locale dei servizi per l'impiego mediante il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- allo scopo di ampliare l'offerta agli utenti, in relazione a specifici bisogni locali, le province possono stipulare convenzioni per l'erogazione dei servizi per l'impiego;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. c) della L.R. 34/2008, fornisce servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti nel mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro, in particolare rivolti ai target di cui all'art. 29 comma 1 ed all'art. 34 della L.R. 22/12/2008 n. 34;
- la Provincia, in tale contesto normativo ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 art. 2 par. 18-19-20, ha promosso e messo in atto la realizzazione di azioni di raccordo interistituzionale in materia di servizi di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati;

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

- tale intervento è stato realizzato su tutti i bacini dei Centri per l'Impiego, coinvolgendo anche tutti gli attori istituzionali del privato sociale e del terzo settore, al fine di consolidare una rete permanente tra i diversi attori che operano nei confronti delle persone con svantaggio sociale;
- la Provincia, come conseguenza del "Progetto Quadro" e dell'iniziativa "E-Laborare" (a valere entrambe sul Fondo Regionalizzato Lotta alla Droga ex L. 45/1999), ha messo in atto un'azione di sistema volta alla progettazione e realizzazione di un modello di servizio integrato per l'inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, finanziata con le risorse dell'art. 1 comma 1165 della L. 296/2006 (D.M. 27/11/2008);
- tale iniziativa verte su due tipologie di azioni: a) formalizzazione fra i sottoscrittori operatori del Ser.T. e del D.S.M. dell'ASL CN2 e operatori dipendenti della Provincia di Cuneo di una metodologia e di procedure che identifichino le buone pratiche raggiunte nel corso degli anni e garantiscano l'integrazione tra gli interventi rivolti alle fasce svantaggiate; b) costruzione di un sistema informativo di supporto alla realizzazione di un servizio integrato per l'inserimento lavorativo;
- i Ser.T. e i D.S.M. (articolazioni funzionali dell'A.S.L.), nell'ambito delle loro attività di supporto socio-sanitario alla persona affetta da problemi di dipendenza o di salute mentale, svolgono anche una attività di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo del paziente, quale essenziale momento terapeutico; nell'ambito di tale attività, vengono assunte una pluralità di informazioni lavoristiche che rischiano di rimanere patrimonio di conoscenza esclusiva dei servizi in questione, con conseguente duplicazioni di interventi e diseconomie di intervento dei diversi Enti chiamati ad operare nei medesimi settori;
- l'Amministrazione Provinciale intende avvalersi dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti dai Ser.T. e dai D.S.M. (articolazioni funzionali dell'A.S.L.), mediante la costituzione di equipe multidisciplinari (composte da funzionari, oltre che dei Ser.T. e dei D.S.M., anche dei Centri per l'Impiego, in base alla competenza territoriale e secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008) e la presa in carico dei soggetti svantaggiati (siano essi già utenti o meno dei Ser.T. e dei D.S.M.) per l'erogazione dei servizi specialistici di competenza;
- è intendimento quindi dell'Amministrazione Provinciale mettere in campo azioni sinergiche per garantire un coordinamento nell'erogazione dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti anche da altri Enti, mettendo loro a disposizione un unico sistema informativo condiviso, per garantire una unitaria conoscenza dei percorsi lavorativi degli utenti svantaggiati in carico presso i diversi servizi;

Vista la bozza di protocollo d'intesa tra la Provincia di Cuneo e l'A.S.L. CN2 per la condivisione di percorsi comuni nell'erogazione dei servizi di orientamento- tutoraggio per l'inserimento reinserimento lavorativo e per porre in essere un sistema informativo di supporto comune («La Granda In Rete»);

Dato atto che gli impegni a carico dell'A.S.L. sono i seguenti:

- a) dare vita ad apposite equipe multidisciplinari (composte da funzionari, oltre che dei Ser.T. e dei D.S.M., anche dei Centri per l'Impiego, in base alla competenza territoriale e secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 54- 8999 del 16/06/2008) per la presa in carico globale dell'utenza svantaggiata;
- b) procedere alla presa in carico dei soggetti svantaggiati già utenti dei Ser.T. e dei D.S.M. per l'erogazione dei servizi specialistici di propria competenza nell'ambito di percorsi di avvicinamento al lavoro a regia provinciale in favore di soggetti affetti da problemi di dipendenza o di salute mentale;
- c) mettere a disposizione, per garantire la loro riconduzione sotto l'unità di intervento a regia provinciale (mediante i Centri per l'Impiego, sempre ai sensi della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008), i servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti dai Ser.T. e dai D.S.M..

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

Ritenuta la necessità di approvare la bozza di "Protocollo d'intesa tra l'A.s.l. CN2 e la Provincia per la condivisione di percorsi comuni nell'erogazione dei servizi di orientamento-tutoraggio per l'inserimento/reinserimento lavorativo e per porre in essere un sistema informativo di supporto comune («La Granda In Rete»);

Su proposta conforme, per quanto di rispettiva competenza, del Direttore S.O.C. Servizio Dipendenze Patologiche (dott. Giuseppe SACCHETTO) e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (Dott.ssa Cecilia DALCIELO);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di approvare il "Protocollo d'intesa tra l'A.S.SL CN2 e la Provincia di Cuneo per la condivisione di percorsi comuni nell'erogazione dei servizi di orientamento-tutoraggio per l'inserimento reinserimento lavorativo e per porre in essere un sistema informativo di supporto comune (La Granda in Rete)", allegato per costituire parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta spese per l'Azienda;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI
F.TO BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione dei proponenti:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE
Cecilia DALCIELO
F.TO DALCIELO

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. SERVIZIO DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Giuseppe SACCHETTO
F.TO SACCHETTO

Allegati:

- convenzione ASL CN2/PROVINCIA DI CUNEO

Archivio: VII.2.5.2 – VII.5.3.6

TR/sg

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA PROVINCIA DI CUNEO
E
L'A.S.L.**

**PER LA CONDIVISIONE DI PERCORSI COMUNI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
DI ORIENTAMENTO-TUTORAGGIO PER L'INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO E PER PORRE IN ESSERE UN SISTEMA INFORMATIVO DI
SUPPORTO COMUNE («LA GRANDA IN RETE»)**

Il giorno, del mese di, dell'anno **duemilaundici**,
in Cuneo, C.so Nizza n. 21, nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo,

Premesso che:

- la Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c – d – e – f della L.R. 22/12/2008 n. 34 (“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”), esercita le funzioni di organizzare e gestire il collocamento (e le attività ad esso connesse), di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro, di gestire i centri per l’impiego (assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lett. “c” e “d”), nonché esercitare il governo della rete locale dei servizi per l’impiego mediante il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l’affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- allo scopo di ampliare l’offerta agli utenti, in relazione a specifici bisogni locali, le province possono stipulare convenzioni per la erogazione dei servizi per l’impiego;
- la Provincia, ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. c) della L.R. 34/2008, fornisce servizi di orientamento finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti del mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell’occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro, in particolare rivolti ai target di cui all’art. 29 comma 1 e all’art. 34;
- la Provincia, in tale contesto normativo ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 art. 2 par. 18-19-20, ha promosso e messo in atto la realizzazione di azioni di raccordo interistituzionale in materia di servizi di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati;
- tale intervento è stato realizzato su tutti i bacini dei Centri per l’Impiego, coinvolgendo anche tutti gli attori istituzionali del privato sociale e del terzo settore, al fine di consolidare una rete permanente tra i diversi attori che operano nei confronti delle persone con svantaggio sociale;
- la Provincia, come conseguenza del “Progetto Quadro” e dell’iniziativa “E-Laborare” (a valere entrambe sul Fondo Regionalizzato Lotta alla Droga ex L. 45/1999), ha messo in atto un’azione di sistema volta alla progettazione e realizzazione di un modello di servizio integrato per l’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, finanziata con le risorse dell’art. 1 comma 1165 della L. 296/2006 (D.M. 27/11/2008);
- tale iniziativa verte su due tipologie di azioni: a) formalizzazione fra i sottoscrittori di una metodologia e di procedure che identifichino le buone pratiche raggiunte nel corso degli anni e garantiscano l’integrazione tra gli interventi rivolti alle fasce svantaggiate; b) costruzione di un sistema informativo di supporto alla realizzazione di un servizio integrato per l’inserimento lavorativo;

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

Evidenziato che:

- i Ser.T. e i D.S.M. (articolazioni funzionali dell'A.S.L.), nell'ambito delle loro attività di supporto socio-sanitario alla persona affetta da problemi di dipendenza o di salute mentale, svolgono anche una attività di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo del paziente, quale essenziale momento terapeutico;
- nell'ambito di tale attività, vengono assunte una pluralità di informazioni lavoristiche che rischiano di rimanere patrimonio di conoscenza esclusiva dei servizi in questione, con conseguente duplicazioni di interventi e diseconomie di intervento dei diversi Enti chiamati ad operare nei medesimi settori;

Premesso, ancora, che:

- l'Amministrazione Provinciale intende avvalersi dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti dai Ser.T. e dai D.S.M. (articolazioni funzionali dell'A.S.L.), mediante la costituzione di equipe multidisciplinari (composte da funzionari, oltre che dei Ser.T. e dei D.S.M., anche dei Centri per l'Impiego, in base alla competenza territoriale) e la presa in carico dei soggetti svantaggiati (siano essi già utenti o meno dei Ser.T. e dei D.S.M.) per l'erogazione dei servizi specialistici di competenza;
- è intendimento quindi dell'Amministrazione Provinciale mettere in campo azioni sinergiche per garantire un coordinamento nell'erogazione dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti anche da altri Enti, mettendo loro a disposizione un unico sistema informativo condiviso, per garantire una unitaria conoscenza dei percorsi lavorativi degli utenti svantaggiati in carico presso i diversi servizi;
- l'A.S.L. n. ... ha manifestato un interesse positivo all'attivazione di tali percorsi di azione e di informazione condivisi;

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 15 della L. 241/1990, secondo cui le convenzioni tra amministrazioni pubbliche costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione (sul piano di parità reciproca) di attività di interesse comune per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascun ente è portatore;
- visti i punti nn. 42, 45 e 46 della "Risoluzione del Parlamento Europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI))", secondo cui i casi di cooperazione tra enti pubblici e locali debbono essere considerati irrilevanti in relazione al diritto comunitario sugli appalti quando si tratti di svolgimento di compiti da parte dell'ente locale, nel proprio territorio, assieme ad altri soggetti pubblici;
- visto, in particolare, il potere di autonomia organizzativa delle singole pubbliche amministrazioni nell'approntare l'offerta dei servizi di rispettiva competenza, potendo i singoli enti optare per schemi di coordinamento e formule organizzatorie che, teoricamente alternativi al ricorso alla libera produzione privata, si rivelino perfettamente idonei a garantire e soddisfare in modo adeguato le esigenze del servizio;
- precisato, in particolare, che la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE sent. 13/11/2008 causa C-324/07) ha ricordato che un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo, altresì, in

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

collaborazione con altre autorità pubbliche (ancorché queste ultime paghino un compenso, escluso nel caso di specie);

- precisato, ancora, che (cfr. Corte di Giustizia CE Grande Sezione sent. 09/06/2009 causa C-480/06) il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare (in comune) le loro funzioni di servizio pubblico, senza che ciò possa mettere in questione la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza (stante il perseguimento di obiettivi prevalenti di interesse pubblico e la garanzia della salvaguardia della parità di trattamento, in quanto nessuna impresa viene posta in una situazione di privilegio rispetto ai concorrenti potenziali);
- evidenziato, quindi, che il presente protocollo non comporta un artificio diretto alla elusione delle norme in materia di appalti pubblici;
- precisato che ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 4 n. 5 della Direttiva del Consiglio Europeo n. 77/388/CEE del 17/5/1977 (così come letto, da ultimo, da Corte di Giustizia Europea in C-288/07 del 16/9/2008, in particolare paragrafo 31), le parti concordano che il servizio messo a disposizione della Provincia è da intendersi esente Iva, e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1174 c.c., 5, 6, 43 comma 1 lett. h) e 4 della Parte II "Atti soggetti solo in caso d'uso" del D.P.R. n. 131/1986 (trattandosi di convenzione normativa non avente contenuto patrimoniale, senza volerne considerare la natura di atto scambiato tra pubbliche amministrazioni), le parti concordano che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso;

Tra le parti

- la PROVINCIA DI CUNEO, nella persona del Presidente Sig.ra Gianna GANCIA, legale rappresentante pro tempore dell'ente;
- l' A.S.L. n. CN2 Alba/Bra, nella persona del Commissario Generale Dr. Giovanni MONCHIERO, legale rappresentante pro tempore dell'ente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del protocollo)

1. Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti contraenti per disciplinare

- a) le modalità con cui la Provincia di Cuneo intende avvalersi e l'A.S.L. intende svolgere i servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo effettuati dai Ser.T. e dai D.S.M. (articolarzioni funzionali dell'A.S.L.), attraverso la formalizzazione di una rete istituzionale tra enti pubblici coinvolti nel processo di inserimento lavorativo (denominato «La Granda In Rete») quale servizio incardinato nel sistema locale dei servizi all'impiego;
- b) le modalità di messa a disposizione ed utilizzo dello strumento informatico "La Granda In Rete" per garantire una unitaria conoscenza dei percorsi lavorativi degli utenti svantaggiati in carico presso i diversi servizi ed esclusivamente per ciò che concerne il percorso di inserimento al lavoro in atto ed ai suoi esiti, al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio.

2. Le premesse sono interamente richiamate al fine di far parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

Art. 2

(Obblighi a carico delle parti)

1. L'A.S.L., a titolo gratuito e nell'ambito delle competenze istituzionali dei propri Ser.T. e D.S.M., si impegna a

- a) dare vita ad apposite equipe multidisciplinari (composte da funzionari, oltre che dei Ser.T. e dei D.S.M., anche dei Centri per l'Impiego, in base alla competenza territoriale e secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008) per la presa in carico globale dell'utenza svantaggiata;
- b) procedere alla presa in carico dei soggetti svantaggiati già utenti dei Ser.T. e dei D.S.M. per l'erogazione dei servizi specialistici di propria competenza nell'ambito di percorsi di avvicinamento al lavoro a regia provinciale in favore di soggetti affetti da problemi di dipendenza o di salute mentale;
- c) mettere a disposizione, per garantire la loro riconduzione sotto l'unità di intervento a regia provinciale (mediante i Centri per l'Impiego, sempre ai sensi della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008), i servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti dai Ser.T. e dai D.S.M..

2. La Provincia, a titolo gratuito e nell'ambito degli indirizzi della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008, si impegna a

- a) coordinare, in collaborazione con Ser.T. e D.S.M., la presa in carico degli utenti svantaggiati per quanto attiene ai percorsi di inserimento – reinserimento lavorativo, facenti parti di un percorso terapeutico;
- b) gestire, sotto il profilo del rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, l'avvalimento dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo svolti dai Ser.T. e dai D.S.M.;
- c) mettere a disposizione dell'A.S.L. (Ser.T. e D.S.M.), a titolo gratuito e per la durata del presente protocollo, il software di proprietà provinciale denominato «La Granda In Rete» per il caricamento dei dati dell'utenza seguita, per conto della Provincia, nell'ambito dei servizi di cui al presente protocollo.

Art. 3

(Disciplina della riservatezza)

1. Nell'avvalersi dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a-b-c, la Provincia di Cuneo riconosce che

- a) ai sensi della D.G.P. n. 102 in data 18/03/2008, il titolare del trattamento dei dati personali è da identificare nella Provincia nel suo complesso e, più precisamente, nella persona del Presidente della Provincia, legale rappresentante pro tempore dell'Ente, in quanto soggetto chiamato, in via principale, all'esercizio concreto del potere decisionale sulle finalità e modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- b) l'A.S.L. CN 2 Alba/Bra (ai sensi delle pronunce del Garante per la Privacy del 29 luglio 1998, in *Bollettino* n. 5, p. 54, in *Massimario* 1997/2001 ed, in riferimento ai concessionari, 16 giugno 1999, in *Bollettino* n. 9, p. 19, in *Massimario* 1997/2001, secondo cui la persona giuridica, o ente in genere, può assumere il ruolo di collaboratore esterno del soggetto pubblico, che coadiuva l'amministrazione trattando dati anche al di fuori della relativa struttura, ma nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità e responsabilità

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

dell'amministrazione, la quale conserva la qualità di titolare del trattamento) con il presente provvedimento, considerato che il nominando responsabile del trattamento è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata e, contestualmente, nominata (nella persona del legale rappresentante pro tempore) responsabile del trattamento dei dati personali (esclusivamente ordinari, afferenti i percorsi di orientamento, inserimento-reinserimento lavorativo e tutoraggio) trattati dalle unità funzionali Ser.T. e D.S.M., per l'intera durata dello stesso protocollo; la designazione (e contestuale nomina) interessa le operazioni (anche materiali) di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2003 necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali stabiliti nel presente protocollo, escluse quelle rimesse esclusivamente alla competenza della Provincia;

c) di precisare, in particolare, che:

- I. il Responsabile, per mezzo dei propri incaricati (dopo averli espressamente individuati e messi a conoscenza delle sanzioni previste per il trattamento illecito dei dati personali), applica le direttive impartite dal Titolare;
- II. per ogni trattamento dei dati personali per cui si procede alla raccolta dei dati direttamente dall'interessato, il Responsabile deve assicurare che sia fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 secondo le modalità di cui infra alla lett. d) od anche semplificate previste in materia dal Garante;
- III. il Responsabile predispone, ove necessario, quanto occorre per le notifiche e/o comunicazioni al Garante previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché per le richieste di autorizzazione preventiva al trattamento (quando necessaria) da inviare al Garante;
- IV. prima di ogni modifica o cessazione di un trattamento dati personali il Responsabile deve darne informazione preventiva al Titolare in modo da modificare le relative istruzioni;
- V. nel caso si intendesse attivare un nuovo trattamento dati personali, il Responsabile deve darne informazione preventiva al Titolare per l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003;
- VI. il Responsabile deve garantire, in coordinamento con la Provincia-Settore Lavoro e Cultura, all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 e ss. del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuando l'incaricato per l'interpello ai sensi dell'art. 8 comma I;
- VII. il Responsabile deve collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
- VIII. il Responsabile deve rispettare il sistema di sicurezza provinciale idoneo a rispettare le prescrizioni previste dagli articoli da 31 a 36 e dall'Allegato B) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- IX. il Responsabile riconosce e, quindi, garantisce il potere del Titolare di vigilanza, anche mediante ispezione, riconosciuto dall'ordinamento;
- X. il Responsabile è tenuto ad adeguarsi alle direttive impartite dal Titolare;
- XI. per ciò che concerne il trattamento dei dati personali relativi all'attuazione dei servizi affidati, in particolare, il Responsabile
 - non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività;

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

- si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.).
 - è tenuto ad applicare le regole in tema di privacy stabilite dal titolare del trattamento, così come è tenuto a subire i poteri di controllo ed applicare le direttive del titolare del trattamento (in particolare, è tenuto a fornire, al momento della presa in carico dell'utente, l'informativa sul trattamento dei dati personali sulla base del modello provinciale, anche semplificato o reso disponibile via web);
 - per le operazioni o trattamenti estranei al presente protocollo, il soggetto affidatario assume la veste di titolare del trattamento, con propria e separata responsabilità nell'applicazione della normativa di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e delle autorizzazioni generali dell'Autorità Garante della privacy;
 - si impegna a garantire che le informazioni personali, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte;
 - deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento;
 - si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo;
 - successivamente alla scadenza del protocollo, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'affidatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa al protocollo, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistematica o meno) o di diffusione.
- d) il Responsabile userà il seguente modello provinciale di informativa, anche semplificato o reso disponibile via web

NOTA INFORMATIVA. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati relativi agli utenti beneficiari dei servizi di orientamento e tutoraggio finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo erogati dai Ser.T. e dai D.S.M. per conto della Provincia di Cuneo saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell'avviso. In particolare, si segnala che:

- il titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore dell'Ente;
- il responsabile del trattamento è l'A.S.L.;
- gli incaricati del trattamento sono gli addetti ai Ser.T. e D.S.M. competenti per territorio;
- il trattamento dei dati personali (ordinari) forniti da Lei direttamente o, comunque, acquisiti, finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali,

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

esplicitati nel "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Cuneo e l'A.S.L. per la condivisione di percorsi comuni nell'erogazione dei servizi di orientamento-tutoraggio per l'inserimento/reinserimento lavorativo e per porre in essere un sistema informativo di supporto comune "La Granda In Rete", nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà presso le sedi dei Ser.T. e D.S.M. competenti per territorio, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;

- ancora, trattasi di dati pertinenti e non eccedenti il perseguimento delle finalità istituzionali e/o delle autorizzazioni generali del Garante;
- i dati coinvolti dal trattamento sono di tipo ordinario indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali e gestionali, le quali non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi;
- le operazioni che possono essere compiute sono quelle previste dall'art. 4 comma 1, lett. "a" del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali ordinari;
- i dati personali ordinari potranno essere comunicati in sede di accesso ex lege 241/90 ed artt. 10 e 43, comma 2 D.Lgs. 267/2000, sempre nel rispetto dei limiti del Codice Privacy;
- dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti soggetti (enti pubblici o privati aggiudicatari di servizi esternalizzati in appalto e/o in out-sourcing);
- il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati porta l'impossibilità di procedere all'erogazione dei servizi di orientamento-tutoraggio per l'inserimento/reinserimento lavorativo erogati dai Ser.T. e D.S.M.;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del citato Codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le necessarie richieste all'incaricato per l'interpello (... , tel. ..., e-mail ..., fax ...).

Art. 4

(Durata del protocollo)

2. Decorso il periodo di validità di cui al comma precedente, il protocollo sarà automaticamente risolto. E' fatta salva la possibilità, prima della scadenza, di rinnovo dello stesso, con semplice scambio di corrispondenza tra Enti, al fine di rendere operativa e continuativa nel tempo l'attività descritta nel presente documento.

Art. 5

(Modifiche del protocollo)

1. Il protocollo potrà essere modificato ed integrato, nei limiti di durata del protocollo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

2. Le eventuali modifiche sostanziali ed integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

3. Il presente protocollo è automaticamente integrato, con semplice scambio di corrispondenza tra

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

Enti, dalla procedura tecnica per la regolamentazione delle informazioni sugli utenti relativamente ed esclusivamente al percorso di inserimento-reinserimento lavorativo in atto mediante progetto specifico e/o promosso e realizzato da una delle parti contraenti in collaborazione con il Centro per l'Impiego di riferimento.

Art. 6

(Cabina di regia del protocollo quadro)

1. E' istituita la Cabina di regia del presente protocollo, composta dai rappresentanti della Provincia e dell'A.S.L.. Per la Provincia, partecipa il Dirigente competente per materia.
2. La Cabina di regia vigila sulla corretta applicazione, sul buon andamento dell'esecuzione e sui risultati del presente protocollo e dei suoi futuri allegati tecnico-operativi.
3. La Cabina di regia tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione ed attuazione del presente protocollo e dei suoi futuri allegati tecnico-operativi.
4. Alle attività della Cabina di regia collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti per materia degli enti di cui all'art. 2.

Art. 7

(Controversie, rinvii e disciplina fiscale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, qualora non si riesca ad ottenere una composizione amichevole ai sensi del comma 3 dell'art. 6, sarà di competenza esclusiva del Tribunale del foro di Cuneo, fatta salva la competenza per materia e territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale nel caso di recesso ai sensi dell'art. 21/ter della L. 241/1990.
2. Per quanto non previsto, è fatto rinvio alle norme di contabilità pubblica ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
3. Il presente atto, in quanto scambiato tra pubbliche amministrazioni, è esente dall'imposta di bollo. Il presente atto, altresì, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

per la Provincia di Cuneo

Il Presidente
Gianna GANCIA

per l'ASL CN2 Alba/Bra
Provv. n. 1097/000/COM/11/0005 del 07.09.2011
Il COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO

Segue determinazione n. 1097/000/COM/11/0005 del 7 settembre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 7 SETTEMBRE 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	